

B

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004¹,
ordina:*

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 giugno 2004² concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Le domande di crediti d'impegno per l'acquisto di fondi o per costruzioni devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni di franchi per progetto.

II

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2006.

¹ FF 2005 659
² RS 611.051

